

# **BVGer D-4077/2020 vom 15. September 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-09-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-4077\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4077_2020)

FR: TAF D-4077/2020 du 15 septembre 2022

IT: TAF D-4077/2020 del 15 settembre 2022

## **Regeste**

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Non si prelevano spese processuali.

### **E. 3**

La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio della ricorrente un'indennità di CHF 1'650.– a titolo di spese di patrocinio.

### **E. 4**

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Francesca Bertini

Data di spedizione:

### **E. 6.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

### **E. 6.2**

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

### **E. 6.3**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

#### **E. 6.4**

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

#### **E. 7.1**

Nel caso in disamina, autorità inferiore non ha messo in discussione le allegazioni della richiedente l'asilo sotto il profilo della verosimiglianza, reputando in altri termini veritiera la sua versione dei fatti, la quale trovava riscontro anche nelle dichiarazioni della madre. Tuttavia, queste non sono state riportate nella decisione impugnata dall'autorità inferiore per motivi di confidenzialità. Nonostante ciò, la SEM ha negato che la vicenda potesse giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiata e la concessione dell'asilo, non potendo la ricorrente vantare un fondato timore di essere esposta a seri pregiudizi futuri.

#### **E. 7.2**

Anzitutto, va rilevato che la ricorrente fa valere un presunto tentativo di matrimonio forzato. Nel caso di specie, invero non vi è stata alcuna coercizione nei confronti dell'interessata, la quale non è stata data in sposa ed ha lasciato il Paese assieme ad entrambi i genitori e i fratelli. In particolare, si osserva che durante il mese trascorso a casa dello zio E.\_\_\_\_\_, nonostante la pressione della famiglia paterna, non risultano nemmeno esserci stati dei preparativi in vista di un matrimonio (cfr. atto SEM 45/10 42-43). Benché, la richiedente abbia adottato che la celebrazione sarebbe avvenuta la settimana seguente - se non fosse espatriata - non vi sono indizi concreti a supporto di tale tesi (cfr. atto SEM 45/10 38-39). Dagli atti, infatti non si riscontra neppure che una data era stata fissata (cfr. atto SEM 45/10 D28). Inoltre, mal si comprende il mancato avvenimento del matrimonio, considerando che a dire della ricorrente si sarebbe trattato di una semplice formalità, che si sarebbe svolta davanti ad un Mullah firmando un contratto, mentre la festa poteva avvenire in un secondo momento (cfr. atto SEM 20/26 D173-174). Altresì, nemmeno il fatto che la madre fosse stata allontanata, permette di concludere che l'insorgente avrebbe dovuto contrarre con certezza l'unione con l'uomo voluto dalla famiglia paterna. A tal proposito, si osserva come l'interessata stessa abbia affermato durante la prima audizione che l'avrebbero dovuta convincere ad accettare la proposta (cfr. atto SEM 20/26 D144). Ribadendo, anche nella seconda audizione, che i famigliari non l'avrebbero portata con la forza a sedere attorno alla tovaglia nuziale (cfr. atto SEM 45/10 D20). Infine, sebbene non si possa

ritenere un indizio determinate per escludere un matrimonio forzato, l'assenza di una dote dimostra ulteriormente che la famiglia non avrebbe avuto una reale urgenza a darla in sposa (cfr. atto SEM 45/10 D40).

### **E. 7.3**

Secondariamente il Tribunale constata come l'interessata godeva del sostegno non solo della madre ma anche dello zio E.\_\_\_\_\_ e del padre. Sebbene quest'ultimo avrebbe alzato in due occasioni le mani su di lei (cfr. atti SEM 20/26 D83; 45/10 D23), dalle risposte date il suo rapporto con lo stesso risulta in sostanza buono (cfr. atto SEM 20/26 D 33; D140). Infatti, si constata come la richiedente, questionata in merito alla posizione del padre rispetto al matrimonio, abbia asserito che quest'ultimo se avesse potuto decidere non lo avrebbe accettato (cfr. atto SEM 20/26 D156). Inoltre, l'obiezione dell'insorgente, che il padre non sarebbe stato in grado di opporsi e si sarebbe sottomesso alle scelte dei suoi famigliari in merito alla vita dei suoi figli (cfr. atto SEM 20/26 D138-139, D156), non può essere condivisa considerando che espatriando con tutta la famiglia e sottraendo così l'interessata al pretendente scelto per lei, egli ha chiaramente agito contro il volere della sua famiglia. Altresì, la ricorrente ha potuto sempre contare sull'incondizionata protezione dello zio E.\_\_\_\_\_, il quale avrebbe sempre preso le sue difese e quelle dei suoi fratelli (cfr. atto SEM 20/26 D141). Egli, per di più avrebbe anche convinto e aiutato il padre ad organizzare l'espatrio dell'intera famiglia (cfr. atto SEM 20/26 D152), riuscendo a raggiungere la madre la quale era stata consegnata alla propria famiglia a causa della sua contrarietà al matrimonio, ma anche a causa di faide pregresse (cfr. cfr. atto SEM 20/26 D83, D93; cfr. allegato di replica). Pertanto, la tristezza vissuta dall'insorgente durante il mese a casa dello zio E.\_\_\_\_\_, è più che comprensibile vista la lontananza dalla madre e le visite frequenti e sgradite dei famigliari paterni. Tuttavia, benché si possa riconoscere una forte pressione, in particolare da parte delle zie, la richiedente avrebbe vissuto a casa dello zio "protettore" e la moglie si sarebbe occupata di lei e dei suoi fratelli (cfr. atto SEM 20/26 D132 e D140-145). Di conseguenza, non si riconosce dalle dichiarazioni una prolungata violenza psicologica nei suoi confronti. Nemmeno il malore che l'ha colpita prima dell'espatrio è in grado di dare una diversa lettura.

### **E. 7.4**

A ciò si aggiunge il contesto familiare e sociale da cui l'insorgente proviene. Lo scrivente Tribunale osserva che la ricorrente è nata e cresciuta a B.\_\_\_\_\_, in un contesto urbano, da una famiglia benestante (cfr. atto SEM 20/26 D148). I membri della famiglia paterna, come sostenuto anche dall'autorità inferiore, possiedono inoltre un buon grado di istruzione. Nonostante, solamente lo zio E.\_\_\_\_\_ si sarebbe diplomato e sarebbe un (...), gli altri zii avrebbero comunque frequentato tutti le scuole (cfr. atto SEM 20/26 D103-104). Anche l'insorgente stessa risulta avere un buon livello di educazione. Invero, ha frequentato le scuole per ben undici anni (cfr. atto SEM 20/26 D102) e ha dimostrato in più occasioni, rispondendo liberamente e senza timore, di essere una giovane donna emancipata (cfr. atti SEM 20/26 D83; 45/10 D53). La decisione di interrompere il dodicesimo anno di scuola - a seguito delle spiacevoli visite delle zie e del pretendente fuori dalla scuola - è stata presa dalla medesima con l'accordo della madre (cfr. atto SEM 20/26 D114). Altresì, dalle dichiarazioni della ricorrente, si apprende come la famiglia paterna teneva alla sua reputazione (cfr. atto SEM 45/10 D20-21). L'interessata era già attorno alla maggiore età, la prima volta che le zie le hanno parlato "dell'uomo giusto per lei" (cfr. atto SEM 20/26 D83). Infine, si osserva anche come la famiglia paterna aveva acconsentito in passato al

matrimonio dei genitori della ricorrente. Il padre proveniente da una famiglia (...) aveva potuto sposarsi con una donna proveniente da una famiglia (...) (cfr. atto SEM 20/26 D167). Dalle allegazioni non si evince dunque un contesto familiare particolarmente tradizionalista.

#### **E. 7.5**

Pertanto considerando l'indeterminatezza rispetto alla cerimonia, le figure protettrici di cui disponeva la ricorrente e il contesto familiare e sociale non risulta nella fattispecie - come giustamente osservato dall'autorità inferiore - che il matrimonio sarebbe avvenuto con certezza e a breve.

#### **E. 7.6**

Infine, il Tribunale osserva che la ricorrente dall'espatrio a tutt'ora non ha mai ricevuto nessuna minaccia o notizie dall'Iran né da parte della famiglia paterna né da parte del promesso sposo (cfr. atti SEM 20/26 D70-71; 45/10 D10). Altresì, non le è stato mai rimproverato di aver disonorato la famiglia. Invero, i timori fatti valere dall'interessata in caso di ritorno nel Paese d'origine sono prevalentemente di ordine generale (cfr. atto SEM 45/10 D45-49). Ad ogni modo non si dubita, che se l'insorgente dovesse far rientro in Iran, godrebbe ancora del sostegno dello zio E.\_\_\_\_\_ e con grande probabilità anche del padre, il quale parrebbe essere ritornato nel Paese d'origine dopo la disputa avvenuta in C.\_\_\_\_\_ con la madre, per motivi che concernono la coppia. In aggiunta, si osserva che questo Tribunale ha già statuito come le autorità iraniane, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente, abbiano la capacità e la volontà di proteggere le donne in difficoltà, in particolare nelle aree urbane (cfr. sentenze del Tribunale D-4476/2019 del 7 ottobre 2021 consid. 5.2; D-134/2019 del 2 dicembre 2020 consid 6.4 e rif. citati).

#### **E. 7.7**

Riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intravede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo che conducano alla conclusione come quest'ultima sia stata esposta, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi.

#### **E. 8**

Visto tutto quanto precede, è a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiata e non ha concesso l'asilo all'interessata. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

#### **E. 9**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

#### **E. 10.1**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda

di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 1° ottobre 2020, non sono rimosse spese processuali.

### **E. 10.2**

Altresì, con decisione incidentale del 1° ottobre 2020, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi ed ha nominato Patrizia Testori in qualità di patrocinatrice d'ufficio.

### **E. 10.3**

. Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante della ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'650.-. L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.

### **E. 11**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.